

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2484)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 7^a Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati
nella seduta del 12 ottobre 1967 (V. Stampato n. 4296)*

presentato dal Ministro della Difesa

(TREMELLONI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 19 ottobre 1967*

Adeguamento delle norme sull'attribuzione dei gradi militari ai cancellieri
della Giustizia militare

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

A parziale modifica dell'articolo 1 della legge 12 maggio 1942, n. 652, i gradi che possono essere attribuiti ai cancellieri della Giustizia militare, iscritti di diritto nel ruolo ordinario, categoria cancellieri, del Corpo degli ufficiali in congedo della Giustizia militare, sono i seguenti, rispettivamente corrispondenti alle qualifiche stabilite dalla tabella n. 15 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479, a fianco indicate:

maggior generale: cancelliere capo del tribunale supremo militare o cancelliere capo della procura generale militare;

colonnello: cancelliere capo di prima classe;

tenente colonnello: cancelliere capo di seconda classe;

maggiore: cancelliere capo di terza classe;

capitano: cancelliere di prima classe;

tenente: cancelliere di seconda classe;

sottotenente: cancelliere di terza classe.